

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 36-3059

**Dipendente Dott.ssa Maria Prano; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa CSEA "Giorgio Quazza", ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota pervenuta il 24 ottobre 2011, la Dott.ssa Maria Prano, funzionario regionale assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di insegnamento in tecniche di catalogazione: Norme RICA; guida alla catalogazione SBN: monografie e autori, al corso "Bibliotecario" a favore dell'Agenzia formativa CSEA "Giorgio Quazza" di Torino, per un totale di 36 ore di lezione da svolgere nel periodo novembre 2011 - marzo 2012.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di insegnamento era 3, e che peraltro alla dipendente sopra citata è stato autorizzato, per il corrente anno un solo incarico di insegnamento esterno;

visto che il Dirigente del Settore di assegnazione della Dott.ssa Maria Prano, sulla stessa nota ha apposto il proprio nulla osta;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Agenzia direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

la dipendente Dott.ssa Maria Prano, funzionario regionale assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia formativa CSEA "Giorgio Quazza" di Torino, per un totale di 36 ore di lezione da svolgere nel periodo novembre 2011 - marzo 2012.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dall'Agenzia, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)